



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 29/04/2021

### FATTO

Premettendo di essere titolare di due buoni fruttiferi postali di durata trentennale e appartenenti alla serie P/Q, emessi il primo il 4 agosto 1986 l'altro il successivo 13 ottobre, parte ricorrente contesta all'intermediario convenuto di avere corrisposto, in sede di rimborso, un importo inferiore a quanto dovuto. Più nel dettaglio, sottolinea come, per i bimestri compresi tra il ventesimo anno dall'emissione del titolo e la sua scadenza, il rendimento previsto dalla tabella stampigliata a tergo dei moduli avrebbe determinato la spettanza di un ammontare superiore rispetto a quello riconosciuto dall'intermediario. Chiede pertanto che, con riguardo al suddetto periodo, vengano applicati i rendimenti riportati sul retro dei buoni. Il tutto oltre rimborso delle spese legali quantificate in Euro 250,00.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto eccepisce in via preliminare l'incompetenza temporale e per materia dell'Arbitro adito. Passando al merito, dà atto dell'appartenenza di tutti i buoni controversi alla serie Q, istituita con DM 13 giugno 1986 e collocata nel periodo tra il 1 luglio 1986 e il 31 ottobre 1995, come desumibile dalla presenza sul fronte della sigla P/Q e sul retro del timbro con l'indicazione dei nuovi tassi di interesse. Contesta inoltre che fosse necessario indicare l'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, in quanto da ritenersi invariato per essere comunque rapportato al tasso massimo di interesse raggiunto da buono in questione (pari al 12%). Escludendo la possibilità di ravvisare nel caso di specie gli estremi per l'applicazione del principio del legittimo affidamento, ribadisce la correttezza dell'ammontare liquidato e



conseguentemente insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o comunque per il suo rigetto.

## DIRITTO

Nell'affrontare la questione sottoposta all'esame del Collegio, occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza temporale e per materia sollevate dall'intermediario convenuto, come da consolidata giurisprudenza di questo Arbitro (cfr. Collegio Milano, dec. n. 18327 del 21 ottobre 2020).

Sempre in limine, deve rilevarsi che è da considerarsi pacifica l'appartenenza dei buoni in questione alla serie "Q", in quanto emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Ciò posto, la richiesta di parte ricorrente attiene al riconoscimento degli interessi dal 21° al 30° anno come riportati testualmente a tergo degli stessi: laddove, per il medesimo periodo, l'intermediario dichiara dovuto il tasso del 12%, come indicato nel DM 1986.

In effetti, il thema decidendum è proprio questo: il DM 1986 indica per i buoni serie Q un tasso d'interesse del 12% dal 21° al 30° anno, ma sui buoni oggetto del ricorso, emessi successivamente allo stesso DM, è invece riportato un valore lordo fisso: Lire ... "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Ora, è vero che la giurisprudenza di legittimità, qualificando i buoni come documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, asserisce la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo (come dispone, peraltro, l'art. 173 del cd codice postale, vigente all'epoca della sottoscrizione dei buoni oggetto di ricorso).

E' tuttavia altrettanto sicuro che la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013), valorizza, altresì, il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo.

In altri termini, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, è da ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15/06/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento dei titoli in questione per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo dei buoni, che differisce testualmente dal DM 1986: il DM indica, infatti, un tasso di interesse pari al 12%, mentre i buoni indicano un valore fisso e tale previsione ultima è da considerarsi prevalente.

La menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, afferma, infatti, che: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime". D'altro canto, con decisione n. 6142 del 2020, lo stesso Collegio di Coordinamento ha accolto la domanda del ricorrente relativa a un BFP della serie Q/P, diretta ad ottenere una somma di denaro pari alla differenza tra l'importo offertogli dall'intermediario ed il valore del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In relazione a quanto precede, pertanto, questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei buoni in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali, trattandosi nel caso di specie di controversia seriale.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA